



SCRITTURA PRIVATA

**ATTO COSTITUTIVO DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
DELLA CAMPANIA Del CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO
ALPINO E SPELEOLOGICO (C.N.S.A.S.)**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue il giorno 6 marzo, in Monteforte Irpino, in via Torone presso l'abitazione di Raffaele Basile e Luisa Astolfi, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge si è costituita l'associazione denominata **SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELLA CAMPANIA**

Sono presenti:

- il sig. **Berardino Bocchino**, di professione artigiano, nato a Benevento, il 12.6.63, domiciliato in San Martino Sannita (BN) alla via Costantinopoli snc Fraz. Terranova

(C.F.: BCC BRD 63H12A7830);

il sig. **Basile Raffaele**, di professione artigiano nato a Bagnoli Irpino (A V) 25/06/1967 - residente in Via Ospedale n. 8 Bagnoli Irpino (AV), (CF BSL RFL 67H25A566V);

- il sig **Civitillo Giuseppe**, di professione operaio, nato a Piedimonte Matese (CE) il 07/02/1954 - residente a Via Ponte S. Antonio n.4 - Piedimonte Matese (CE) (CF CVT GPP 54BO7G596L);

- il sig. **Colavita Leonardo**, di professione impiegato nato a Campobasso il 23/10/1968 - residente in Via Leopardi n.118 Campobasso(CF:CLVLRD68R23B519U);

Handwritten signatures and notes on the right side of the document.

- il sig **Del Vecchio Umberto**, di professione geologo, nato a Napoli il 29/06/1968 - residente in Via A. Rocco n.56 – Napoli (CF: DLV MRT 68 H29F839W);

il sig. **Mancino Sandro**, di professione terapeuta della riabilitazione nato a Giffoni Valle Piana (SA) il 12/12/1964 - residente in Via S. Leone n.29 - Giffoni Valle Piana (SA) (CF: MNC SDR 64T12E027L);

la sig.ra **D'Angelo Raffaella**, di professione avvocato nata a Salerno il 10.01.63 e ivi residente alla via R. Cantarella n.3 (CF DNG RFL 63 A50H703C)

I suddetti componenti premettono:

- che sono tutti volontari della XIV Delegazione, Campania e Molise del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico,
- che la suddetta associazione di seguito chiamata brevemente C.N.S.A.S., persegue le seguenti finalità:

- << contribuire alla vigilanza ed alla prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività connesse all'ambiente montano e delle attività speleologiche;
- soccorrere in tale ambito gli infortunati, i pericolanti ed i dispersi e recuperare i caduti, anche in collaborazione con organizzazioni esterne;
- concorrere al soccorso in caso di calamità anche in cooperazione con le strutture della Protezione Civile, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.>> (art. 3 Statuto del C.N.S.A.S.);

BA
FR
MS
P
M

<<che l'Organizzazione del C.N.S.A.S. è articolata in Servizi Regionali o Provinciali di soccorso Alpino e Speleologico ...omissis>>;

I dichiaranti, pertanto, con il presente atto, in virtù del prescritto art. 7 dello Statuto C.N.S.A.S. citato, intendono dar vita, mediante la presente scrittura privata, alla costituzione del **SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELLA CAMPANIA, di seguito S.A.S. CAMPANIA** per il perseguimento delle medesime finalità di cui al citato statuto del C.N.S.A.S., che si allega al presente atto sub a), per formarne parte integrante e sostanziale e specificano che il S.A.S. CAMPANIA costituisce la realtà territoriale nella regione CAMPANIA del C.N.S.A.S., ossia il servizio regionale della medesima

Tutto ciò premesso, i dichiaranti con il presente atto convengono quanto segue:

Art.1) E' costituita, ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile un'Associazione, apolitica, apartitica, non a scopo di lucro, denominata <<**SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELLA CAMPANIA** >>, con sede legale in San Martino Sannita (BN) in via Costantinopoli snc (fraz. Terranova)

Art.2) l'Associazione persegue gli scopi di cui agli artt. 4 e 5 del suo Statuto che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e viene allegato al presente atto quale parte integrante sub b). In particolare persegue le medesime finalità indicate nello statuto del C.N.S.A.S. già richiamato in premessa, (all. sub a)) e del relativo Regolamento, che deve intendersi qui richiamato e trascritto si allega

[Handwritten signatures in blue ink, including a large 'B' and several illegible signatures]

al presente atto quale parte integrante sub c), ivi comprese le finalità attinenti la emergenza sanitaria,

La durata dell'associazione è illimitata.

*I componenti danno atto che in virtù di quanto disposto dagli art. 7 e ss dello Statuto, che devono intendersi integralmente richiamati nel presente atto quale parte integrante, che vengono individuate le seguenti zone geografiche di riferimento: a) Benevento, b) Caserta, c) Avellino, d) Napoli, e) Salerno, f) Matese- Molise, dichiarano altresì che compongono il primo Consiglio: il sig. **BERARDINO BOCCHINO**, nato a Benevento il 12.06.63, quale delegato della zona Benevento, il sig. **CIVITILLO GIUSEPPE**, nato a Piedimonte Matese (CE) il 07/02/1954, quale delegato della zona Caserta, il sig. **BASILE RAFFAELE** nato a Bagnoli Irpino (AV) il 25/06/1967, quale delegato Zona Avellino; il sig. **DEL VECCHIO UMBERTO** nato a Napoli il 29/06/1968, quale delegato della zona Napoli; il sig. **MANCINO SANDRO** nato a Giffoni Valle Piana (SA) il 12/12/1964 quale delegato della zona Salerno ed il sig. **COLAVITA LEONARDO** nato a Campobasso il 23/10/1968, quale delegato Zona Matese - Molise,.*

I sig.ri **Berardino Bocchino** e **Civitillo Giuseppe** vengono sin da ora nominati rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania del C.N.S.A.S.

art.3) Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania del C.N.S.A.S. adotterà altresì il marchio collettivo del C.N.S.A.S. che si



allega al presente atto sub d)

art. 4) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili attinenti l'esercizio dell'attività dell'associazione o da essa derivati, da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti;
- le entrate dell'associazione sono costituite dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale compatibile con gli scopi statutari perseguiti

art.5) Gli esercizi dell'Associazione chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno

Il primo esercizio si chiuderà al 31.12.2002

Le spese di registrazione della presente scrittura privata che consta di n. 5 fogli dattiloscritti sono a carico dell'Associazione qui costituita che richiede le agevolazioni fiscali di cui all'art.8 della L.266 dell'11 agosto 1991.

Si allegano al presente atto i seguenti documenti che si debbono ritenere parte integrante dello stesso quali allegati sub a), b) c) e d): Statuto del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), Statuto del Soccorso Alpino e Speleologico Campano del C.N.S.A.S., Regolamento del C. N. S.A.S., Marchio del C.N.S.A.S.

Avellino,

L.C.S.

Roberto...
Boris Raffael...
A. Felice...

Luigi...
...
...

del 1
M
BR

**STATUTO DEL CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
Sezione del Club Alpino Italiano**

**TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE E FINALITÀ**

Art. 1) Costituzione e Sede

Il C.A.I. provvede, senza scopo di lucro, al servizio di soccorso, nell'ambito dei propri compiti istituzionali ed in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Nazionale del 24 dicembre 1985 N. 776 e nell'art. 1 del proprio Regolamento Generale, mediante il CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (nel seguito chiamato C.N.S.A.S.), costituito in Sezione particolare a norma dell'art. 33 dello Statuto del C.A.I..
La Sede del C.N.S.A.S. è fissata presso la Sede Legale del Club Alpino Italiano, attualmente in via E. Fonseca Pimentel 7 a Milano.
L'Associazione è apolitica, apartitica e senza fini di lucro.

Art. 2) Marchio

Il C.N.S.A.S. adotta il marchio costituito dalla denominazione Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dal simbolo grafico di cui all'allegato sub A al presente Statuto, la cui utilizzazione è disciplinata dal Regolamento del C.N.S.A.S. approvato dall'Assemblea.

Art. 3) Finalità

Le finalità del C.N.S.A.S. sono:
Contribuire alla vigilanza ed alla prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività connesse all'ambiente montano e delle attività speleologiche.
Soccorrere in tale ambito gli infortunati, i pericolanti ed i dispersi e recuperare i caduti, anche in collaborazione con Organizzazioni esterne.
Concorrere al soccorso in caso di calamità, anche in cooperazione con le strutture della Protezione Civile, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Art. 4) Soci

Sono Soci del C.N.S.A.S. tutti i Soci maggiorenni del C.A.I. che abbiano chiesto (art. 8 - comma 3 - dello Statuto), e avendo superato le prove di selezione e di accertamento, abbiano ottenuto e mantengano, l'aggregazione quali Volontari presso uno dei Nuclei Operativi secondo le norme del Regolamento del C.N.S.A.S..
La qualità di Socio decade con la perdita della qualità di Socio del C.A.I., con la perdita dei requisiti certificati mediante le prove di cui sopra, per dimissioni, per inattività e per limiti di età o per radiazione.

Art. 5) Soci Emeriti

Il Presidente del C.N.S.A.S. può nominare Soci Emeriti del C.N.S.A.S. su proposta del Responsabile di zona, all'atto della loro cessazione dai ruoli, quei volontari che si siano particolarmente distinti nell'espletamento del loro servizio.

Art. 6) Organi Centrali

Sono Organi Centrali del C.N.S.A.S. l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

Art. 7) Organizzazione Regionale o Provinciale

L'Organizzazione del C.N.S.A.S. è articolata in Servizi Regionali o Provinciali di Soccorso Alpino e Speleologico (nel seguito di questo Statuto identificati per brevità come S.R. ed S.P.), sono costituiti, ove necessari, uno per ciascuna Regione o Provincia Autonoma dello Stato italiano, su proposta del Consiglio Direttivo e dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Art. 8) Coordinamento Speleologico

Le attività del C.N.S.A.S. nell'ambito speleologico sono coordinate dal Comitato di Coordinamento Speleologico, costituito dai Responsabili delle Zone speleologiche di soccorso secondo quanto disposto dal Regolamento Generale.

Art.9) Personalità Giuridica

Il C.N.S.A.S. ed i suoi singoli S.R. ed S.P. si dotano ciascuno di personalità giuridica di diritto privato.

Art.10) Patrimonio

Il C.N.S.A.S. ed i singoli S.R. ed S.P. sono dotati ciascuno di un proprio patrimonio. Il patrimonio della sezione è inalienabile, salvo sostituzione di cespiti e di beni da dismettere. L'eventuale alienazione di immobili deve essere approvata dall'Assemblea e ratificata dal Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano.

TITOLO 2

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art.11) Zone di soccorso

Il territorio di pertinenza di ciascun S.R. ed S.P., è ricoperto da una o più Zone di soccorso, alpino e speleologico. Il numero ed i confini delle Zone di soccorso vengono delimitati dal Consiglio degli S.R. ed S.P., e sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea del C.N.S.A.S..

Nelle Regioni e nelle Province Autonome la cui rilevanza al fini del soccorso alpino o rispettivamente speleologico sia scarsamente significativa, può essere istituita un'unica Zona di soccorso sia alpino che speleologico.

Art.12) Stazioni di soccorso

I Soci di ciascuna Zona sono inquadrati su base territoriale in Stazioni, rispettivamente alpine o speleologiche.

L'Assemblea degli iscritti a ciascuna Stazione elegge ogni tre anni un Responsabile operativo, preposto al regolare funzionamento del servizio sul territorio di sua competenza.

Art.13) Consiglio di Zona

Nelle Zone articolate in più di una Stazione operativa si costituisce il Consiglio di Zona, composto dai Responsabili delle varie Stazioni, nonché dal Responsabile di Zona e dal suo Vice.

Art.14) Responsabili di Zona

Il Responsabile di Zona ed il suo Vice vengono eletti ogni tre anni dal Consiglio di Zona ove questo sia costituito, dall'Assemblea dei Soci della Stazione, in caso contrario.

Al Responsabile di Zona spettano l'organizzazione generale dell'attività e l'amministrazione dei beni del Soccorso nella Zona di sua pertinenza.

Art.15) Consiglio del S.R. o S.P.

Il Consiglio del S.R. o S.P., è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente del S.R. o S.P., nonché dai Responsabili di ciascuna Zona di soccorso istituita sul territorio di competenza.

Esso ha il compito di coordinare tutte le attività del C.N.S.A.S. in ambito regionale o provinciale.

Art.16) Presidente del S.R. o S.P., Vice Presidente del S.R. o S.P.

Vengono eletti ogni tre anni dai Responsabili di Zona tra i Soci dell' S.R. o S.P.. Le elezioni si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 3 e 4 del Regolamento Generale.

Il Presidente rappresenta il S.R. o S.P. ne cura l'amministrazione e la gestione, personalmente o per delega. Nel caso di Regioni o Province autonome ricoperte da una sola Zona di soccorso, il Responsabile di Zona ed il suo Vice assumono automaticamente le funzioni di Presidente e di Vice Presidente del S.R. o S.P..

Art.17) Revisori dei conti del S.R. o S.P.

I Revisori dei Conti del S.R. o S.P., vengono nominati in numero di tre con incarico triennale dal Consiglio del S.R. o S.P., salvo diverse obbligazioni derivanti dalle legislazioni regionali; possono essere eletti Revisori dei Conti Soci del CAI di provata esperienza.

Art.18) Autonomie del S.R. o S.P.

Ciascun S.R. o S.P. partecipa alle attività dei Convegni di Sezioni C.A.I. territorialmente competenti ma è indipendente ed autonomo rispetto alle Sezioni del C.A.I. esistenti sul territorio, nonché al Convegno Regionale ed interregionale delle Sezioni del CAI, rispondendo del proprio operato unicamente agli Organi Centrali del C.N.S.A.S..

Art.19) Statuto e Regolamento del S.R. o S.P.

Ciascun S.R. o S.P., deve dotarsi di un proprio Statuto e di un Regolamento, conformi alle leggi vigenti nella Regione o provincia autonoma in cui opera, ma che non potranno essere in contrasto con le disposizioni del presente Statuto.

Lo Statuto ed il Regolamento dovranno essere approvati dal Consiglio C.N.S.A.S. e ratificati dal CAI.

TITOLO 3

ORGANI CENTRALI

Art.20) Assemblea

L'Assemblea del C.N.S.A.S. è l'organo deliberante, essa è costituita dai Rappresentanti dei vari S.R. o S.P., come definiti dall'art. 21, da cinque Rappresentanti del Coordinamento speleologico e dai membri del Consiglio in carica. Fanno inoltre parte, a tutti gli effetti, dell'Assemblea quattro Rappresentanti nominati con mandato triennale dal Consiglio Centrale del C.A.I. con l'attribuzione specifica di garantire la legittimità delle delibere riguardanti l'utilizzo del contributo finanziario del Club Alpino Italiano.

Compiti dell'Assemblea sono in particolare l'approvazione dello Statuto e del Regolamento Generale C.N.S.A.S. e loro eventuali modifiche, l'approvazione dei bilanci preventivo con relative variazioni e consuntivo; la programmazione e l'attuazione delle attività del C.N.S.A.S..

Art.21) Rappresentanti regionali

(Come modificato dall'Assemblea del C.N.S.A.S. del 20 marzo 1999 ed approvato dal Consiglio Centrale del CAI) La rappresentanza dei S.R. o S.P. nell'Assemblea è affidata per ciascun S.R. al suo Presidente ed al seguente numero di Rappresentanti aggiuntivi, nominati dai rispettivi consigli regionali:

Piemonte, Lombardia 3 ciascuno

Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige 1 ciascuno

I sottoelencati raggruppamenti di servizi Regionali nominano ciascuno un rappresentante all'Assemblea nazionale:

Puglia, Basilicata e Calabria

Abruzzo e Molise

Lazio e Campania

I Rappresentanti aggiuntivi durano in carica 3 anni.

Art.22) Consiglio del C.N.S.A.S.

Il Consiglio del C.N.S.A.S. è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e da quattro membri, questi ultimi nominati dall'Assemblea nel proprio interno secondo quanto definito dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S..

Il Consiglio del C.N.S.A.S. ha durata triennale ed ha il compito di attuare le linee programmatiche stabilite dall'Assemblea e solo a questa risponde del proprio operato.

Art.23) Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente ed i Vice Presidenti del C.N.S.A.S. vengono eletti dall'Assemblea con mandato triennale.

Il Presidente promuove e coordina l'attuazione delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento.

Art.24) Revisori dei conti del C.N.S.A.S.

I revisori dei conti del C.N.S.A.S. sono nominati dal Consiglio Centrale C.A.I. in numero di tre più tre supplenti, con mandato triennale. Un Revisore titolare ed un supplente vengono proposti al Consiglio Centrale dall'Assemblea del C.N.S.A.S..

Art.25) Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci del C.A.I., anche non iscritti al C.N.S.A.S., nominati ogni tre anni dall'Assemblea del C.N.S.A.S. col compito di decidere sui ricorsi disciplinari e su qualunque controversia insorta all'interno del C.N.S.A.S..

Contro le decisioni del Collegio è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Generale del C.A.I. L'Assemblea può nominare un Membro supplente ad hoc, qualora un Probiviro sia costretto a rinunciare all'esame di un caso per indisponibilità o incompatibilità.

Art.26) Presidente onorario

Per meriti eccezionali, l'Assemblea può nominare un Presidente onorario del C.N.S.A.S..

TITOLO 4

DISCIPLINA - APPROVAZIONE DELLO STATUTO - SCIoglIMENTO

Art.27) Provvedimenti disciplinari - Commissario straordinario

I Soci del C.N.S.A.S. che si rendessero colpevoli di negligenze, mancanze o irregolarità nel servizio, o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome del C.N.S.A.S., potranno a seconda della gravità dei casi, essere sanzionati da ammonizione, diffida, rimozione da eventuali incarichi, sospensione o radiazione dai ruoli, secondo quanto disposto dal Regolamento del C.N.S.A.S.. In casi particolarmente gravi che coinvolgessero l'intera struttura organizzativa di un S.R. o S.P., o di una Zona, è facoltà del Consiglio del C.N.S.A.S. di nominare un Commissario straordinario, attribuendogli i poteri opportuni, per un periodo non superiore a sei mesi.

Art.28) Approvazione e modifiche dello Statuto

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche dovranno essere approvate dall'Assemblea del C.N.S.A.S. a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e ratificate dal Consiglio Centrale C.A.I..

Art.29) Scioglimento del C.N.S.A.S.

Il C.N.S.A.S. può essere sciolto per deliberazione del Consiglio Centrale o per deliberazione dell'Assemblea del C.N.S.A.S., assunta con l'osservanza delle norme previste dal proprio Regolamento e con la maggioranza dei tre quarti dei voti degli aventi diritto, sottoposta ad approvazione del Consiglio Centrale C.A.I.

Per i beni della Sezione si applicano le disposizioni previste dall'art. 14 dello Statuto del C.A.I..

Art.30) Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si rimanda allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I. nonché alle delibere del Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano 3/02/90 e 26/10/91.

NORMA TRANSITORIA

All'atto dell'entrata in vigore del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento, le strutture organizzative esistenti verranno convertite direttamente, in via provvisoria in quelle previste dal nuovo Statuto, mantenendo gli attuali Responsabili fino alla scadenza dei rispettivi mandati.

Agli stessi sarà demandato il compito di attuare le nuove normative nel termine stabilito dalla norma transitoria prevista nel Regolamento Generale.

approvato dall'Assemblea del CNSAS del 18/09/94

Giulio Frangioni

ZB *All 2* *phd*
**STATUTO DEL
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELLA CAMPANIA
SERVIZIO REGIONALE C.N.S.A.S.** *lw* *mm*

Art.1 - E' costituito, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del C. N. S. A. S. , *phd*
Il Servizio Regionale di Soccorso Alpino e Speleologico per la Regione Campania dotato di personalità giuridica.

Il Servizio istituito adotterà la denominazione "SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELLA CAMPANIA" (S.A.S.C.) con l'aggiunta "Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico" che utilizzerà sempre nella sua forma completa anche con il marchio collettivo del C.N.S.A.S. di cui all'allegato sub A al presente statuto. *phd*

Art.2 - Il S.A.S.C. opera nella Regione Campania ed ha sede nella città o domicilio del Presidente pro tempore, attualmente in San Martino Sannita (BN) alla via Costantinopoli snc

Art.3 - La durata del S.A.S.C. è a tempo indeterminato.

FINALITA'

Art.4 - Il S.A.S.C. non ha scopo di lucro; le finalità sono quelle indicate nello statuto e nel regolamento del C.N.S.A.S., ivi comprese quelle attinenti alla emergenza sanitaria.

Art.5 - Il S.A.S.C. è organo periferico del C.N.S.A.S. cui risponde nei modi e nei limiti previsti nello Statuto e nel Regolamento del C.N.S.A.S. stesso.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.6 - Il patrimonio del S.A.S.C. è costituito, da beni mobili, immobili e da attrezzature ed è inalienabile, salvo quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento C.N.S.A.S.

ORGANI

Art. 7 - Sono organi del S.A.S.C.

- 1) le Stazioni di Soccorso e loro assemblee;
- 2) il Consiglio Regionale;
- 3) il Presidente ed il Vice Presidente;
- 4) i Revisori dei Conti;

STAZIONI

Art.8 - I soci del S.A.S.C. sono inquadrati su base territoriale in Stazioni di Soccorso rispettivamente Alpino o Speleologico.

Art.9 - Sono soci del S.A. S.C. tutti coloro che abbiano i requisiti previsti nello Statuto e nel Regolamento del C.N.S.A.S., ad essi compete l'intervento diretto sugli incidenti. Sono soci emeriti i volontari designati come tali dallo Statuto del C.N.S.A.S. e che risiedano nella Regione.

Art.10 - La qualità di socio si perde per dimissioni, per inattività, per limiti di età, per radiazione o per le ragioni previste nello Statuto e nel Regolamento del C.N.S.A.S.

Art.10 bis - I soci hanno diritto ad operare in condizioni di sicurezza. Hanno altresì diritto ad operare sotto la copertura di una polizza assicurativa idonea a cura della sede centrale.

Art.11 - Ciascuna Stazione elegge a votazione segreta tra i propri membri un Capo Stazione ed un Vice Capo Stazione.

Il Capo ed il Vice Capo della Stazione durano in carica tre anni.

Il Capo della Stazione predisponde e trasmette al Presidente Regionale ogni anno l'elenco degli associati alla Stazione.

Il Capo della Stazione propone al Consiglio Regionale i soci che, cessati i ruoli possono essere nominati Volontari Emeriti.

Il Capo della Stazione predisponde e trasmette al Consiglio Regionale il rendiconto finanziario annuale entro il 30 Gennaio di ogni anno.

ASSEMBLEA DI STAZIONE

Art.12 - La Stazione e la squadra speleo si riuniscono in Assemblea almeno una volta all'anno o ogni qualvolta il Consiglio Regionale, il Responsabile o Vice Responsabile lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

Art.13 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti alla Stazione. Nell'Assemblea ciascun socio ha diritto ad un voto.

Art.14 - L'Assemblea è presieduta dal Responsabile o dal Vice Responsabile della Stazione. L'Assemblea è convocata dal Responsabile o dal Vice Responsabile mediante avviso di convocazione inviato per lettera raccomandata a ciascun socio almeno sette giorni prima della riunione.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno, la data ed il luogo della riunione anche di seconda convocazione.

Art.15 - L'Assemblea è legalmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino il 51% degli iscritti.

In seconda convocazione l'Assemblea è legalmente costituita con la presenza di un terzo.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, tranne che per l'elezione del Responsabile e del Vice Responsabile per la quale si procederà a scrutinio segreto.

Art.16 - Spetta all'Assemblea:

- a) deliberare sulle relazioni e sulle proposte del Consiglio Regionale e sulle iniziative volte al conseguimento dei fini sociali;
- b) approvare il rendiconto finanziario della Stazione da trasmettere al Consiglio Regionale.

CONSIGLIO REGIONALE

Art.17 - Il Consiglio Regionale è composto dai Capi Stazione, dal Capo Squadra Speleo, dal Presidente e dal Vice Presidente.

Art.18 - Le riunioni del Consiglio Regionale avvengono in via ordinaria almeno una volta ogni semestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Vice Presidente lo reputino necessario, o quando ne facciano richiesta almeno due membri di esso.

Il Consiglio Regionale è convocato e presieduto dal Presidente e la convocazione è disposta con lettera raccomandata, telegramma, telefax, fonogramma inviato agli interessati almeno sette giorni prima dalla data della riunione.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono legalmente costituite con la presenza di almeno il 51% degli aventi diritto in carica in prima convocazione; in seconda convocazione la riunione è legalmente costituita alla presenza di un terzo degli appartenenti al Consiglio.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere devono essere regolarmente verbalizzate.

Art.19 - Il Consiglio Regionale ha il compito di coordinare tutte le attività del S.A.S.C. ed è responsabile della amministrazione del Patrimonio e dei fondi del S.A.S.C. In Particolare il Consiglio Regionale:

- a) elegge tra i soci del S.A.S.C. il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) adotta tutti i provvedimenti urgenti e straordinari che dovessero rendersi necessari;
- c) redige il Piano Generale di Soccorso Alpino e speleologico per il territorio di competenza e vigila sulla sua attuazione;
- d) delibera i criteri generali di organizzazione del Servizio di Soccorso Alpino e Speleologico nell'ambito della Regione Campania ;
- e) promuove studi e cura la diffusione di informazioni relative alla attività di soccorso alpino e speleologico;
- f) nomina, su proposta dei Responsabili delle Stazioni, i coordinatori ritenuti necessari per le principali attività del S.A.S.C.;
- g) nomina i Revisori dei conti;
- h) stipula, nei limiti e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento del C.N.S.A.S., le convenzioni;
- i) nomina, ove richiesti, i membri da inviare all'Assemblea Nazionale ai sensi dell'art. 19 dello Statuto del C.N.S.A.S., e presso Enti pubblici e privati che ne facessero richiesta sempre nell'ambito dei compiti statutari;
- l) predispone e approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi del S.A.S.C.;
- m) propone al Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S. le modifiche al presente Statuto da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S.;
- n) stipula polizze assicurative in favore dei propri soci.

IL PRESIDENTE

Art.20 - Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante del S.A.S.C. I compiti del Presidente sono:

- a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Regionale;
- b) sovrintendere all'amministrazione ed alla gestione, curare gli interessi ed i rapporti con Enti ed Organismi a base Regionale o Provinciale e con gli altri Servizi Regionali o Provinciali di Soccorso Alpino e Speleologico e presso il convegno del C.A.I. (Regionale e dei C.M.I.);
- c) mantenere le relazioni con gli organismi centrali del C.N.S.A.S., di elisoccorso e di attività connesse con la pratica di alpinismo, escursionismo e quant'altre attività sportive e del tempo libero praticate in ambiente montano sul territorio di competenza del S.A.S.C.
- d) trasmettere al Consiglio Nazionale i bilanci per la visione;
- e) trasmettere, per le ratifiche eventualmente necessarie, al Consiglio Nazionale le convenzioni stipulate con Enti esterni;
- f) trasmettere al Consiglio Nazionale tutti gli atti, i documenti, le delibere che, ai sensi dello Statuto e del Regolamento C.N.S.A.S., debbono essere visionate, approvate o ratificate in sede nazionale
- g) trasmettere al Consiglio Nazionale gli elenchi degli iscritti al S.A.S.C. aggiornati ogni anno;
- h) trasmettere al Presidente Nazionale i nominativi dei soci di cui si propone la nomina a Volontari Emeriti.

VICE PRESIDENTE

Art.21 - Il Vice Presidente, che dura in carica tre anni, collabora strettamente con il Presidente e lo sostituisce in casi di assenza o impedimenti, senza necessità di apposite deleghe.

Art.22 - Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con quella di Capo Stazione.

Art.23 - Al Presidente, al Vice Presidente e ai consiglieri competono un compenso da stabilire a cura del Consiglio di Delegazione, il rimborso delle spese e le indennità chilometriche regolarmente documentate da loro sostenute nell'esercizio del proprio mandato fuori dal proprio comune di domicilio fiscale.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art.24 - I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci del S.A.S.C. verranno comminati secondo quanto previsto e stabilito nello Statuto e nel Regolamento del C.N.S.A.S.

REVISORI DEI CONTI

Art.25 - I Revisori dei Conti del S.A.S.C. vengono nominati dal Consiglio Regionale in un numero di tre con mandato triennale; essi possono essere scelti tra persone competenti anche se soci del S.A.S.C.

SCIoglimento

Art.26 - Il S.A.S.C. può essere sciolto, su proposta del Consiglio Regionale, dal Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S. ai sensi dell'art. 30 dello Statuto C.N.S.A.S. Il Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S. stabilirà all'atto della delibera di scioglimento, la destinazione di eventuali beni del S.A.S.C.

NORME DI RINVIO

Art.27 - Per quanto non contemplato dal Presente Statuto si rimanda allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.N.S.A.S.

NORMA TRANSITORIA

Art.28 - Il presente Statuto entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S.

BB
del 3
[Handwritten signatures]

**REGOLAMENTO GENERALE DEL
CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
Sezione del Club Alpino Italiano**

Art. 1. - Contenuto

Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dello Statuto della Sezione Particolare del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico "CNSAS" approvato dal Consiglio Centrale del CAI in data 16.5.1992.

Art. 2. - Norme di riferimento

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto della vigente legislazione nazionale, dello Statuto e del Regolamento generale del CAI e dello statuto del CNSAS.

Art. 3. - Definizioni

Nel presente Regolamento la parola Socio indica i Soci Volontari del CNSAS. Le parole Consiglio o Consiglio Nazionale indicano il Consiglio di cui agli Art. 6 e 22 dello Statuto del CNSAS.

Art. 4. - Marchio

Il CNSAS adotta il marchio come da allegato sub A dello Statuto del CNSAS.

Art. 5. - Uso del marchio

L'uso del marchio del CNSAS è obbligatorio per tutti gli organi anche periferici del CNSAS.

Il Consiglio Nazionale esercita l'attività di vigilanza sull'uso del marchio; i singoli organi anche periferici del Corpo debbono comunicare al Consiglio Nazionale le forme ed i modi in cui intendono far uso del marchio.

Art. 7. - Uso non conforme del marchio

Gli organi anche periferici che adottassero o facessero uso del marchio in modo non conforme alle norme del presente Regolamento, alle direttive del Consiglio Nazionale o comunque in contrasto con gli interessi collettivi del CNSAS, saranno passibili di provvedimento disciplinare nelle modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 8. - Modifiche al Regolamento

Ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dall'Assemblea del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a maggioranza assoluta e ratificata dal Consiglio Centrale del CAI.

Art. 9. - Soci - Ammissione

Possono presentare domanda di iscrizione al CNSAS i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

siano maggiorenni e non abbiano superato il 45° anno di età, tranne deroghe deliberate dal Consiglio;

siano iscritti al CAI ed in regola con la quota associativa;

siano di sana e robusta costituzione comprovata da certificato medico;

La domanda di ammissione al CNSAS deve essere presentata al Capostazione competente per territorio che, controllata la regolarità formale della stessa, la trasmette al Delegato di Zona che trasmette la richiesta al Presidente Regionale, corredata del proprio parere sulla opportunità di ammettere il nuovo Socio.

Il Presidente Regionale provvede all'ammissione alle prove attitudinali ovvero alla reiezione della domanda comunicando le proprie determinazioni al Capostazione, al Delegato di Zona ed all'interessato.

Al superamento delle prove, il Presidente Regionale provvede all'ammissione del Socio comunicando la stessa al Presidente Nazionale per l'iscrizione negli appositi elenchi.

Art. 10. - Soci - Obblighi

I Soci devono operare nello spirito e secondo le finalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento del CAI e del Corpo, devono svolgere la propria attività con spirito di collaborazione e nella consapevolezza che la loro funzione è elemento indispensabile per la sicurezza dei propri colleghi e degli infortunati che soccorrono.

È dovere del Socio partecipare alle attività addestrative organizzate dalla Stazione o alle quali partecipa la Stazione; in particolare il Socio deve partecipare ad almeno due esercitazioni annue ed a tutti i corsi di aggiornamento cui viene mandato; è suo dovere inoltre partecipare alle riunioni tecniche e formative periodiche della Stazione.

È altresì dovere del Socio controllare e mantenere in buono stato le attrezzature ed i materiali assegnati segnalando qualsiasi difetto al Capostazione.

I Soci debbono astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al CNSAS per finalità che non siano specificamente stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento e dovranno evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla tradizione del CNSAS.

I Soci potranno utilizzare i materiali e i simboli del Corpo esclusivamente per ragioni di servizio.

I Soci non potranno intrattenere alcun rapporto con la stampa né rilasciare interviste, se non espressamente autorizzati.

Art. 11. - Soci - Diritti

Tutti i Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, salvo ipotesi di incompatibilità.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa del CNSAS e di utilizzare, per ragioni di servizio le attrezzature messe a disposizione dalla Stazione cui sono aggregati.

Tutti i Soci hanno diritto di essere puntualmente informati delle attività promosse dal CNSAS. A tal fine le strutture periferiche e centrali potranno attivare strumenti di informazione adeguati.

Tutti i Soci hanno diritto ad operare in condizioni di sicurezza. Hanno altresì diritto ad operare sotto la copertura di una polizza assicurativa idonea. A tale scopo il CNSAS stipula, sentito il Consiglio Centrale del CAI, una polizza assicurativa che copra il rischio dei Soci in attività. I Soci hanno diritto di ottenere il trasferimento ad altra struttura periferica, previo il consenso dei Delegati delle due Zone.

Art. 12. - Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio si perde per:

cessata appartenenza al CAI;

dimissioni, da presentarsi al Capostazione competente;

raggiungimento del limite di età previsto nelle polizze assicurative;

inidoneità sopravvenuta;

inattività;

radiazione dal Corpo.

La perdita della qualità di Socio per cessazione di appartenenza al CAI, per dimissioni o per raggiunto limite di età deve essere comunicata dal Capostazione competente al Delegato di Zona ed al Presidente Regionale, che ne darà a sua volta comunicazione al Presidente Nazionale per la cancellazione del nominativo del Socio dagli elenchi.

La qualità di Socio si perde per inidoneità o inattività nei seguenti casi:

mancata ed ingiustificata partecipazione alle operazioni di soccorso;

mancata ed ingiustificata partecipazione ai corsi di formazione ed alle esercitazioni obbligatorie;

mancata ed ingiustificata partecipazione alle verifiche periodiche.

Il Capostazione competente, al verificarsi di una delle suddette ipotesi, sentito il Socio, trasmette la richiesta di cessazione debitamente motivata, all'interessato e al Consiglio di Zona che provvede in merito.

Il Delegato di Zona invia quindi la copia del provvedimento al Presidente Regionale, che a sua volta lo comunica al Presidente Nazionale. La perdita della qualità di Socio per radiazione avviene a seguito di provvedimento disciplinare ai sensi del successivo Art. 33.

Art. 13. - I Soci emeriti

Il Presidente Nazionale può nominare, all'atto della loro cessazione dai ruoli, Soci emeriti del CNSAS quei Soci che si siano particolarmente distinti nell'espletamento del loro servizio, su segnalazione del Capostazione, del Delegato di Zona o del Presidente Regionale.

Art. 14. - L'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria su iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta motivata la maggioranza dei Membri del Consiglio o almeno un terzo dei Membri dell'Assemblea. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale.

La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata spedita almeno venti giorni prima della data fissata contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di convocazione richiesta dalla maggioranza dei Membri del Consiglio o da un terzo dei Membri dell'Assemblea, l'Assemblea deve essere riunita entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Le riunioni dell'Assemblea in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Membri; in seconda convocazione l'Assemblea è valida alla presenza di almeno un terzo dei Membri.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea delibera sulle questioni relative a modifiche dello Statuto e del Regolamento con il voto favorevole dei due terzi dei Membri; pertanto in questa ipotesi l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei propri membri. Per ciascun socio è ammessa una sola delega.

Il voto è palese, tranne per l'elezione del Presidente Nazionale, dei Vice Presidenti e dei Membri del Consiglio.

All'Assemblea possono partecipare, su invito del Presidente Nazionale, senza diritto di voto, Soci che debbano relazionare su questioni specifiche.

L'Assemblea svolge le funzioni ad essa demandate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Corpo.

Art. 15. - Il Presidente Nazionale e i Vice Presidenti

Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti vengono eletti dall'Assemblea tra i Membri del Corpo che abbiano anzianità di iscrizione superiore a cinque anni.

Non possono essere eletti i Soci cui sia stato comminato anche una sola volta il provvedimento disciplinare di sospensione dal Corpo.

Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti sono eletti, a scrutinio segreto, con votazioni separate, a maggioranza dei presenti. Nel caso nessuno ottenga la maggioranza o in caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

In caso di parità entra in ballottaggio il candidato più anziano di età.

In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età.

Il Vice Presidente designato dal Coordinamento speleologico, ove non raggiunga il quorum necessario può essere sostituito dal Coordinamento medesimo.

Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; in caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, l'Assemblea viene convocata entro 60 giorni per procedere a nuova elezione. Il Presidente e i Vice Presidenti eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Art. 16. - Compiti del Presidente Nazionale e dei Vice Presidenti

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale del CNSAS. Allo stesso sono affidati i seguenti compiti:

convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Nazionale e ne coordina i lavori;

dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;

sovrintende all'organizzazione del Corpo ed al personale dipendente;

sovrintende alla Struttura Tecnica Nazionale e di Protezione Civile;

nomina i Soci Emeriti;

svolge ogni altra funzione o compito ad esso demandato per legge, dallo Statuto o dal Regolamento del Corpo, dal Consiglio o dall'Assemblea.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente Nazionale in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega e lo coadiuvano nelle sue funzioni; la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio è affidata al Vice Presidente più anziano per età.

Art. 17. - Il Consiglio

I Membri del Consiglio di cui all'art. 22 dello Statuto vengono eletti dall'Assemblea tra i propri Membri che abbiano una anzianità di iscrizione al Corpo superiore ai cinque anni.

Non possono essere eletti i Soci cui sia stato comminato, anche una sola volta, il provvedimento disciplinare di sospensione dal Corpo.

I Membri del Consiglio sono eletti, con voto segreto, mediante l'indicazione di non più di tre preferenze; vengono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a norma dell'art. 15, 3 e 4 comma.

I Membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, l'Assemblea, che deve essere convocata entro 60 giorni, provvede alla elezione del o dei nuovi Consiglieri. I Consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Art. 18. - Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale almeno ogni due mesi ed ogniqualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno 4 dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio è disposta mediante invio di avviso scritto, anche via fax, dariceversi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e indicante giorno, ora e luogo della riunione, nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nel caso la convocazione sia richiesta da quattro Membri del Consiglio, la riunione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

Le riunioni del Consiglio sono valide alla presenza di almeno 4 Membri tra cui due consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; delibera a maggioranza assoluta dei propri Membri nelle decisioni riguardanti provvedimenti disciplinari.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 19. - Compiti del Consiglio

Il Consiglio è l'organo di governo del CNSAS.

Esso attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Nazionale e svolge ogni altra funzione ad esso demandata dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento del Corpo.

In particolare al Consiglio sono affidate le seguenti funzioni:

predispone il bilancio preventivo e consuntivo;

delibera su tutte le spese previste dal bilancio;

formula le proposte da sottoporre all'Assemblea;

coordina le strutture Tecniche Nazionali e le Scuole nell'ambito dei programmi di lavoro approvati dall'Assemblea;

ratifica le nomine dei responsabili tecnici nazionali che sono effettuate dall'Assemblea;

pianifica l'organizzazione nazionale del CNSAS quale Organo Nazionale di Protezione Civile.

Art. 20. - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I suoi poteri alla scadenza del mandato sono prorogati sino alla nomina del nuovo Collegio.

I Membri supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di impedimento per qualsiasi causa.

La prima convocazione del Collegio è disposta dal Presidente Nazionale; nella prima riunione il Collegio nomina il suo Presidente.

Il Presidente del Collegio convoca e presiede le riunioni del Collegio.

Il Collegio si riunisce almeno una volta l'anno prima dell'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 21. - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio vigila sulla regolarità della gestione contabile del Corpo.

I componenti del Collegio possono, anche singolarmente, procedere a verifiche di cassa ed al controllo dei documenti contabili del Corpo.

Il Collegio predispone la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da

presentare all'Assemblea.

I Membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio, cui devono essere invitati, senza diritto di voto.

Art. 22. - Il Collegio dei Probi Viri del CNSAS

L'Assemblea elegge i Membri del Collegio dei Probi Viri tra soci CAI di provata rettitudine morale, con anzianità di iscrizione di almeno cinque anni e che non svolgano alcuna funzione direttiva o di consulenza nell'ambito del CNSAS.

Il Collegio dei Probi Viri di cui all'art. 25 dello Statuto dura in carica tre anni ed i suoi Membri sono rieleggibili.

Alla prima riunione il Collegio nomina il Presidente.

Il Presidente del Collegio convoca e presiede le riunioni.

Art. 23. - Compiti del Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri decide sulle controversie tra Organi del Corpo e tra questi e singoli Soci, dopo aver esperito il tentativo di composizione della vertenza; decide sui ricorsi presentati dai Soci contro provvedimenti disciplinari o di perdita della qualità di socio; assolve ogni altro compito ad esso affidato dallo Statuto e dal Regolamento del Corpo.

Contro le decisioni del Collegio dei Probi Viri è ammesso ricorso a norma del Regolamento generale del CAI.

Art. 24. - Il Comitato di Coordinamento Speleologico

Il Comitato di Coordinamento speleologico elegge tra i propri componenti un Responsabile Nazionale ed un Vice Responsabile Nazionale.

Il Responsabile nazionale ed il Vice Responsabile durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 25. - Compiti del Comitato di Coordinamento Speleologico

Il Comitato di Coordinamento Speleologico sceglie tra i propri Membri il rappresentante da designare alla carica di Vice Presidente Nazionale.

Art. 26. - Organizzazione periferica

Ciascun Servizio Regionale e Provinciale di cui l'Assemblea delibera la istituzione si costituirà in associazione.

Lo statuto delle singole associazioni dovrà essere predisposto sulla base di un testo base che verrà trasmesso dal Consiglio ai Servizi regionali.

Lo statuto delle associazioni dovrà essere approvato dal Consiglio e ratificato dal Consiglio Centrale del CAI.

Art. 27. - Le Scuole Nazionali

Le Scuole Nazionali sono organi tecnici del CNSAS.

Esse si occupano di:

ricerca applicata nel campo del soccorso alpino e speleologico con particolare attenzione agli aspetti della medicalizzazione e dell'emergenza sanitaria;

formazione e aggiornamento degli Istruttori nazionali nelle diverse discipline;

consulenza agli organi nazionali e periferici;

partecipazione alle iniziative scientifiche anche a livello internazionale;

organizzazione di corsi di addestramento per i Soci;

ogni altro compito o funzione ad esse affidato dall'Assemblea, dal Presidente o dal Consiglio.

Le Scuole nazionali vengono istituite dall'Assemblea su proposta del Presidente Nazionale.

Ciascuna Scuola ha un Direttore ed un Corpo Docente.

Art. 28. - Centri operativi di coordinamento dell'emergenza in montagna

Il CNSAS direttamente o tramite convenzioni può attivare centri operativi di coordinamento dell'emergenza in montagna, anche per mezzo delle sue articolazioni regionali.

Art. 29. - Le Convenzioni

Il CNSAS sottoscrive convenzioni con Enti e privati con la finalità di migliorare i servizi resi per il raggiungimento dei fini statutari del Corpo, anche a mezzo delle sue articolazioni regionali.

Art. 30. - Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le entrate sono costituite da:
il contributo annuale del CAI;
il contributo ai sensi della legge 162/92;
i contributi da Enti e da privati;
i lasciti;
ogni altra entrata di legittima provenienza accettata dall'Assemblea Nazionale.

Il bilancio preventivo annuale è predisposto dal Consiglio e deve essere sottoposto all'Assemblea, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'approvazione entro il 15 Settembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio e deve essere sottoposto all'Assemblea, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'approvazione entro il 15 Febbraio di ogni anno.

Art. 31. - Il Patrimonio

Il Patrimonio del CNSAS è costituito da tutti i beni mobili e immobili di proprietà del CNSAS anche se assegnati alle organizzazioni periferiche ovvero alle Scuole del CNSAS.

Il Consiglio provvede alla redazione e all'aggiornamento annuale dell'inventario del Patrimonio del CNSAS che deve essere sottoposto all'Assemblea.

Art. 32. - Il fondo di solidarietà

Nell'ambito del bilancio del CNSAS viene istituito un fondo di solidarietà vincolato con obbligo di portare a residuo le somme non erogate ed eventuali interessi destinato a fare fronte a particolari esigenze di solidarietà verso soci, loro eredi o ad altre iniziative umanitarie.

Qualsiasi prelievo dal fondo di solidarietà deve essere deliberato dall'Assemblea. Il fondo di solidarietà è costituito mediante prelievo del 2,5% del contributo ordinario del CAI ed è incrementato dal contributo dei servizi regionali in ragione di 1000 lire per ogni socio; la somma verrà prelevata dalle entrate dei Servizi regionali/provinciali e dovrà essere versata entro il 31/12 di ogni anno al Consiglio.

Il fondo potrà essere incrementato da eventuali contributi volontari erogati da privati o Enti.

Art. 33. - Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari a carico di Soci che si siano resi responsabili di negligenze, mancanze o irregolarità nel servizio sono:

ammonizione;

diffida;

sospensione dall'appartenenza al Corpo per un periodo compreso tra un mese e due anni;

radiazione.

La ammonizione consiste in un richiamo motivato inviato per iscritto al responsabile dell'infrazione ed è comminata per mancanze non gravi.

La diffida consiste nell'avviso scritto e motivato inviato al responsabile dell'infrazione e contenente la comunicazione che, al ripetersi della stessa, si provvederà alla sospensione; la diffida è comminata nel caso di infrazioni non gravi ripetute. La sospensione dall'appartenenza al Corpo comporta, per il periodo per il quale è comminata, la sospensione dall'esercizio di tutte le facoltà connesse alla qualifica di socio; essa comporta inoltre la incapacità definitiva ad essere eletti a qualsiasi carica e ad assumere qualsiasi incarico per il Corpo. La sospensione è comminata per mancanze gravi.

La radiazione dal Corpo comporta la perdita della qualità di Socio. I Soci radiati non possono essere riammessi a far parte del Corpo. Essa è comminata per mancanze di eccezionale gravità o per ripetute mancanze gravi; la radiazione è inoltre comminata nel caso un Socio abbia ricevuto corrispettivi in denaro da altre organizzazioni di soccorso pubbliche o private per attività attinenti al Soccorso alpino svolto senza esserne preventivamente autorizzato dal Consiglio del S.R. o S.P., o dal diretto superiore previsto dai regolamenti delle Scuole nazionali.

Art. 34. - Competenza e procedimento per le sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono comminati a maggioranza assoluta dei membri dall'Organo collegiale gerarchicamente superiore al responsabile dell'infrazione (Consiglio di Zona, Consiglio Regionale o Provinciale, Consiglio Nazionale).

Essi possono essere comminati anche direttamente dal Consiglio Nazionale, sentito il superiore gerarchico del responsabile dell'infrazione.

L'adozione del provvedimento deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito all'interessato con la prefissione di un termine non inferiore ai 15 giorni entro il quale egli può presentare le proprie contro deduzioni.

L'interessato ha diritto, se lo richiede, di essere sentito anche in contraddittorio con colui che ha segnalato l'infrazione.

Art. 35. - Ricorsi

I provvedimenti disciplinari, così come ogni altro provvedimento o iniziativa che coinvolga un Socio, possono essere impugnati con ricorso al Collegio dei Probi Viri.

Il ricorso deve essere presentato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Il Collegio dei Probi Viri deve emettere il provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

Il ricorso al Collegio dei Probi Viri non sospende l'efficacia del provvedimento.

Art. 36. - Incompatibilità

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico nell'ambito del CNSAS lo svolgimento delle seguenti funzioni:

Presidente Nazionale;

Responsabile Nazionale Speleologico con esclusione della carica di Vice Presidente;

Membro del Collegio dei Revisori dei Conti;

Membro del Consiglio dei Probi Viri;

Direttore Scuole Nazionali CNSAS;

Istruttore e Coordinatore Nazionale.

È altresì incompatibile la carica di Capostazione con quella di Delegato di Zona.

Art. 37. - Disposizioni transitorie e finali

Entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento le strutture centrali e periferiche dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni.

Le cariche in atto restano valide sino alla loro scadenza.

Le designazioni di cui all'Art.21 dello Statuto dovranno pervenire al Consiglio entro due mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

Sino all'acquisizione della personalità giuridica, le assicurazioni di cui all'Art.11 verranno stipulate dal Corpo di concerto con il Consiglio Centrale del CAI.

Ai sensi dell'Art. 30 - Norma transitoria dello Statuto del CNSAS, lo Statuto approvato dal CAI per l'istituzione della sezione particolare CNSAS entra in vigore a tutti gli effetti a far data dalla approvazione del presente regolamento. Cessa pertanto l'efficacia delle disposizioni transitorie di cui alla delibera del Consiglio Centrale del CAI 3.2.90.

approvato dall'Assemblea del CNSAS il 18/09/94

Giulio Frangioni



BB

del a

Prof. ~~phd~~
un

ME